

CONVENZIONE

Il Comune di **Gambarogno** e il Comune di **Terre di Pedemonte** sottoscrivono la seguente Convenzione per regolare l'organizzazione dell'insegnamento dell'educazione musicale nelle rispettive scuole elementari.

Art. 1 - Basi legali, campo d'applicazione e scopo

Visti l'art. 193 della Legge organica comunale; l'art. 11 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), i Comuni di Gambarogno e di Terre di Pedemonte stipulano la presente Convenzione per regolare ogni questione organizzativa ed amministrativa riguardante l'insegnamento dell'educazione musicale nelle rispettive scuole elementari e a tale scopo costituiscono un comprensorio.

Art. 2 - Comune sede

Il Comune di Gambarogno assume la funzione di Comune sede del comprensorio.

Art. 3 - Compiti del Comune sede

Al Comune sede spettano i seguenti compiti:

- a) pubblicare il bando di concorso secondo le disposizioni vigenti;
- b) procedere alla nomina e/o all'incarico del docente o della docente di educazione musicale (in seguito solo docente) sulla base del preavviso della Commissione scolastica del Comune di Gambarogno, sentito pure il preavviso della Commissione scolastica del Comune di Terre di Pedemonte, e della graduatoria dell'ispettore di circondario;
- c) svolgere ogni incombenza concernente il rapporto d'impiego del docente;
- d) provvedere al riparto della spesa fra i Comuni convenzionati.

Art. 4 - Natura dell'assunzione e rapporto d'impiego

- ¹ L'assunzione del docente avviene per nomina a metà tempo. Le ulteriori unità didattiche vengono assegnate sotto forma d'incarico.
- ² La nomina è a tempo indeterminato (art. 7 LORD).
- ³ La disdetta della Convenzione da parte di uno dei due Comuni comporta, per il Comune che la inoltra, tutti gli oneri derivanti dalla destituzione del docente.

Art. 5 - Riparto delle spese

Il Comune sede anticipa il versamento dello stipendio, degli oneri sociali, delle indennità di famiglia, delle eventuali indennità di trasferta (non viene considerata trasferta l'attività svolta dal docente durante un'intera giornata nella medesimo istituto scolastico) e procede al riparto delle spese con il Comune di Terre di Pedemonte proporzionalmente al numero delle unità didattiche, espresso in trentaduesimi, svolte dal docente nella singola sede.

Art. 6 - Compiti dei singoli Comuni

Ai Comuni di Gambarogno e di Terre di Pedemonte spettano i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'attività del docente secondo le disposizioni applicabili per tutti i docenti di nomina comunale;
- b) fornire il materiale necessario per l'insegnamento.

Art. 7 - Sede di servizio

La sede di servizio del docente è quella in cui svolge il maggior numero di ore di lavoro settimanale.

Art. 8 - Entrata in vigore, durata e disdetta della Convenzione

- 1 La presente Convenzione entra in vigore con l'anno scolastico 2017 - 2018 e ha durata indeterminata.
- 2 Essa può essere disdetta, con notifica all'altro Comune, entro il 30 giugno di ogni anno per la fine dell'anno scolastico in corso, la prima volta entro il 30 giugno 2018.

La presente Convenzione è stata adottata:

- dal Consiglio comunale di Gambarogno nella seduta del 2 ottobre 2017

Per il Municipio di Gambarogno:

Il Sindaco

Il Segretario

- dal Consiglio comunale di Terre di Pedemonte nella seduta del

Per il Municipio di Terre di Pedemonte:

Il Sindaco

Il Segretario

Approvata dal Dipartimento delle Istituzioni per delega governativa in data